

STATUTO

di Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm., e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato_ "PRO. CIV Sarule" ODV, che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica, aconfessionale, con sede nel comune di Sarule, Via Santa Marta snc.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'organizzazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente Statuto

ART. 2 - Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, sono:

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- attività di prevenzione degli incendi boschivi attraverso l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini, la pulizia degli spazi pubblici da sterpaglie e materiali infiammabili, il pattugliamento del territorio;
- formazione dei volontari che ne abbiano i requisiti al fine dell'acquisizione delle competenze necessarie per poter intervenire al verificarsi di eventi calamitosi quali incendi, alluvioni, emergenza neve;
- raccolta fondi, a integrazione dei contributi pubblici, al fine di poter finanziare le attività di interesse generale svolte dall'associazione;
- collaborazione con le istituzioni comunali, provinciali e regionali.

ART. 3 - Qualità di volontario

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Organizzazione di cui il Volontario è socio o associato.

ART. 4 - Ammissione ed esclusione degli associati

L'Organizzazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Sono associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 5 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi

- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi di legge
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee. Prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali entro sette giorni dalla richiesta formulata all'organo competente
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purchè in regola con il versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7 - Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente

ART. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza con la presenza di almeno i due terzi degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9 - Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- La nomina e revoca dei componenti degli organi sociali
- La nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo
- L'approvazione del bilancio
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti
- Deliberare sull'esclusione degli associati.

ART. 10 - Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea

Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. E' formato da nove componenti e resta in carica per la durata di anni tre; i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- ✓ Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- ✓ Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- ✓ Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- ✓ Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- ✓ Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ✓ Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal presidente per motivi di necessità e urgenza;
- ✓ Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- ✓ Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- ✓ Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

ART. 12 - Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 13 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative
- Contributi pubblici e privati
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Attività di raccolta fondi
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio.

Per le attività di interesse generale prestate le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14 - Beni

I beni dell'organizzazione possono essere: immobili, mobili registrati, mobili. I beni immobili e quelli mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni posseduti dall'organizzazione devono essere elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 15 - Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo,

ART. 16 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 17 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.12 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari

ART. 18 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56, c.1, del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione

ART. 19 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 20 - Assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21 - Responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 22 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore.

ART. 23 - Libri sociali obbligatori

L'associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Il registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale, entro trenta giorni dalla data della richiesta scritta, su carta semplice, formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 24 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dalla normativa vigente.

Il Segretario

Monica Bireo

Il Presidente

Chi G. G. G.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO
Atto reg.to il 25/03/21 al §. 3 Mo. 478
euro esente
di cui euro _____ per trascrizione

Il Direttore

Il Direttore Provinciale
Domenico D'Amico

